



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Politiche sviluppo rurale**

Via G. B. Trener, 3 – 38121 Trento

T +39 0461 495796

F +39 0461 495872

pec serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it

@ serv.politichesvilupporurale@provincia.tn.it

web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Spett.li  
Organismi di formazione beneficiari dei contributi di cui alla Misura 1 del PSR

e p.c.

Spett.le  
Agenzia Provinciale per i Pagamenti  
SEDE

S174/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19 - interpretazione del criterio "Localizzazione dei corsi " di cui al par. 5 di ciascun bando attuativo delle Operazioni 1.1.1 e 1.2.1 del Programma di sviluppo rurale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1557 del 24 agosto 2018.

Facendo seguito alla richiesta pervenuta informalmente da alcuni Organismi formatori beneficiari dei contributi di cui alla Misura 1 del PSR, si provvede a fornire un chiarimento in ordine al rispetto del criterio della localizzazione dei corsi di cui al par. 5 di ciascun bando attuativo delle Operazioni 1.1.1. e 1.2.1., nel corrente periodo di emergenza epidemiologica.

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", le relative disposizioni di attuazione di cui al combinato disposto dell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 e dell'art. 1 co. 1 del DCPM 9 marzo 2020 nonché i successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento che hanno imposto la sospensione ed il rinvio di tutte le attività formative, dimostrative ed informative da svolgersi in aula con conseguente impossibilità, per codesti spettabili Enti formatori, di procedere allo svolgimento della formazione programmata nelle Comunità di valle specificamente individuate.

Vista altresì la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sviluppo rurale n. 27 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'autorizzazione allo svolgimento della formazione a distanza per consentire, a ciascun Organismo di formazione, di proseguire nell'organizzazione delle proprie attività, così come delineate nei Progetti presentati.

Tenuto conto tuttavia che il ricorso ad attività di e-learning comporta la necessità di fornire una nuova interpretazione del criterio della localizzazione dei corsi che, in fase istruttoria, è stato utilizzato ai fini dell'attribuzione di un punteggio graduato in funzione del numero di Comunità di valle coinvolte dai singoli Progetti formativi/dimostrativi e/o informativi.

Considerato, infatti che, secondo quanto previsto dalla citata determinazione n. 27/2020 la sede del corso dovrebbe coincidere con il luogo presso il quale il docente risulta collegato alla

piattaforma informatica utilizzata e che tale luogo non necessariamente corrisponde ad un Comune sito nella Comunità di valle selezionata per la formazione, il suddetto criterio della localizzazione dei corsi, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può comunque ritenersi rispettato qualora almeno i partecipanti coinvolti nella specifica attività formativa abbiano residenza nella Comunità di valle già precedentemente individuata dai singoli Enti formatori.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

- dott. Alberto Giacomoni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

AC